

Sentenza del 18/01/2012 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bari Sentenza del 18/01/2012 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bari

Intitolazione:

Tributi locali Imposta sulla pubblicità [D.lgs. 507/93](#) Presupposto Centro Commerciale Luogo aperto al pubblico Esclusione dell'imposta Non sussiste.

Massima:

Il presupposto normativo della imposta sulla pubblicità è costituito dalla funzione pubblicitaria dei cartelli per i quali è prevista l'imposta, essendo soggetta a tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere a possibili acquirenti il nome, l'attività, il prodotto di un'azienda a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico. Il fatto che detta pubblicità venga svolta in un luogo aperto al pubblico, quale è un centro commerciale per grossisti non la esclude dall'applicazione dell'imposta, in considerazione del fatto che l'accesso al suddetto centro è consentito alla generalità dei cittadini (a differenza del vero e proprio acquisto riservato ai grossisti)

Intitolazione:

Tributi locali Imposta sulla pubblicità Insegne di limitata superficie Notevole distanza dalla sede di esercizio dell'attività - Esclusione dall'imposta [Art. 17 d.lgs. 507/93](#) Non sussiste.

Massima:

La esclusione dall'applicazione dell'imposta in relazione alle insegne di limitata superficie vale solo per quelle che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività e non per quelle lontane dal relativo edificio.

Intitolazione:

Tributi locali Imposta sulla pubblicità Prova fotografica del cartello relativa ad un periodo di imposta Inesistenza di concreti elementi per dimostrare l'esistenza del cartello in anni precedenti Assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'ente impositore Non sussiste Presunzione di continuità [Art. 8 d.lgs. 507/93](#) Valenza per le annualità pregresse Non sussiste.

Massima:

Assodato il principio secondo cui l'onere probatorio del rapporto impositivo grava in via esclusiva sull'ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale e che, solamente quando quest'ultimo abbia fornito sufficienti indizi diretti ad affermare l'esistenza della obbligazione, il contribuente sarà tenuto ad allegare elementi probatori diretti a sostenere le proprie eccezioni, qualora l'ente impositore non abbia fatto riferimento ad alcun elemento concreto per dimostrare la preesistenza di un cartello pubblicitario rispetto alla data del rilievo fotografico, non può dirsi assolto il predetto onere probatorio anche in relazione al fatto che la presunzione di continuità posta dall'[art. 8 del d.lgs. 507/93](#) può valere per le annualità successive rispetto alla data della dichiarazione di imposta e non per quelle pregresse.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BARI**

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TOMASICCHIO	Sentenza del 18/01/2012 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bari ANGELA	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	D'ALESSANDRO	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>	SFRECOLA	RENATO SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 145/11
depositato il 12/01/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 209/U10 PUBBLICITA' 2010
contro CENSUM S.R.L.

difeso da:

CIVITELLA AVV. CINZIA
C/O SOCIETA' CENSUM
PIAZZA ARISTOTELE, 23 70018 RUTIGLIANO

proposto dal ricorrente:

CERACE' - SOCIETA' COOPERATIVA
VIA TRENTO 80 70126 BARI BA

difeso da:

DURANTE AVV. GIUSEPPE
VIA G. PETRONI 25/G 70100 BARI BA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 210/U10 PUBBLICITA' 2008
contro CENSUM S.R.L.

difeso da:

CIVITELLA AVV. CINZIA
C/O SOCIETA' CENSUM
PIAZZA ARISTOTELE, 23 70018 RUTIGLIANO

proposto dal ricorrente:

CERACE' - SOCIETA' COOPERATIVA

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 145/11

UDIENZA DEL

21/09/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

7/13/12

PRONUNCIATA IL:

27/09/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18 GEN. 2012

Il Segretario



(segue)

VIA TRENTO 80 70126 BARI BA

difeso da: Sentenza del 18/01/2012 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bari
DURANTE AVV. GIUSEPPE
VIA G. PETRONI 25/G 70100 BARI BA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 231/U10 PUBBLICITA' 2009
contro CENSUM S.R.L.

difeso da:
CIVITELLA AVV. CINZIA
C/O SOCIETA' CENSUM
PIAZZA ARISTOTELE, 23 70018 RUTIGLIANO

proposto dal ricorrente:
CERACE' - SOCIETA' COOPERATIVA
VIA TRENTO 80 70126 BARI BA

difeso da:
DURANTE AVV. GIUSEPPE
VIA G. PETRONI 25/G 70100 BARI BA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 232/U10 PUBBLICITA' 2007
contro CENSUM S.R.L.

difeso da:
CIVITELLA AVV. CINZIA
C/O SOCIETA' CENSUM
PIAZZA ARISTOTELE, 23 70018 RUTIGLIANO

proposto dal ricorrente:
CERACE' - SOCIETA' COOPERATIVA
VIA TRENTO 80 70126 BARI BA

difeso da:
DURANTE AVV. GIUSEPPE
VIA G. PETRONI 25/G 70100 BARI BA

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 233/U10 PUBBLICITA' 2006
contro CENSUM S.R.L.

difeso da:
CIVITELLA AVV. CINZIA
C/O SOCIETA' CENSUM
PIAZZA ARISTOTELE, 23 70018 RUTIGLIANO

proposto dal ricorrente:
CERACE' - SOCIETA' COOPERATIVA

pag. 2 (continua)

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 145/11

UDIENZA DEL

21/09/2011

ore 09:00



(segue)

VIA TRENTO 80 70126 BARI BA

difeso da: Sentenza del 18/01/2012 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bari
DURANTE AVV. GIUSEPPE
VIA G. PETRONI 25/G 70100 BARI BA

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 145/11

UDIENZA DEL

21/09/2011

ore 09:00

pag. 3

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato 12-1-2011 la società cooperativa CERACE', in persona del suo amministratore unico Roberta Introna, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Durante, impugnava gli avvisi di accertamento d'ufficio per imposta sulla pubblicità n. 233/U10-n. 232/U10-n. 210/U10-n. 231/U10-n. 209/U10 emessi tutti in data 18-6-2010 e notificati il 14-10-2010 relativamente ai periodi di imposta 2006/2007/2008/2009/2010 con i quali il concessionario precedente-CENSUM s.r.l. intimava alla società il pagamento dell'importo complessivo di € 427,00.

La società ricorrente evidenziava la proposizione del ricorso unico, a seguito della sent. della S.C. n. 19666/2004, trattandosi di evidente connessione oggettiva e soggettiva, ed esponeva le seguenti motivazioni a sostegno dell'infondatezza della pretesa tributaria:

- 1) mancanza del presupposto di imposta ex art. 5 comma 1 del D.Lvo n. 507/93. Invero, dalla lettura del testo normativo emerge che la diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta all'imposta sulla pubblicità quando la stessa sia effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Assume il ricorrente che nel caso di specie il Baricentro non è luogo aperto al pubblico in quanto vi accede solo una determinata categoria di persone, grossisti, che per entrare deve superare il controllo di vigilanza privata all'ingresso, servizio idoneo ad escludere i non aventi diritto;
- 2) non debenza impositiva in quanto trattasi di superficie esente ex art. 17 comma 1 bis del D.Lgs n. 507/93. Trattasi, infatti, nella specie di due targhe normali bifacciali per un computo metrico complessivo di 2 mq.. Pertanto, la superficie in oggetto scomputa l'esenzione di cui all'art. 17 comma 1 bis del D.Lgs n. 507/93 in cui è testualmente disposto che "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadri."
- 3) difetto di motivazione dell'atto impugnato, mancando qualsiasi indicazione sulle



modalità tramite le quali la società CENSUM ha provveduto alla misurazione della superficie metrica pubblicitaria;

4) illegittimità degli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2008 in quanto gli stessi effettuati sulla base di un accertamento fotografico realizzato nel 2009 che, solo sulla base di una presunzione semplice, il concessionario ha ritenuto valido anche per gli anni precedenti. Sentenza del 18/01/2012 n. 7 - Comm. Trib. Prov. Bari

Chiedeva, pertanto, in via preliminare la non configurabilità dell'imposta, in via principale e nel merito l'illegittimità della pretesa impositiva per difetto di motivazione, irretroattività della debenza tributaria per gli anni 2006-2008 in mancanza di prove certe ex art. 2697 c.c. e conseguentemente la condanna della Censum s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio.

Con atto depositato il 29-3-2011 la società CENSUM s.r.l. si costituiva in giudizio contestando le motivazioni del ricorso.

Specificava la società che la ratio dell'imposizione consisteva proprio nella comunicazione acustica o visiva del messaggio pubblicitario in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Il messaggio, quindi, rappresenta quel *quid pluris* che, oltre a rispondere alla funzione *informativa*, assolve anche una funzione *persuasiva*. Invero, un'area privata, come tale risulta essere il centro commerciale, che venga tuttavia aperta alla libera circolazione di un numero indeterminato ed indiscriminato di persone viene pacificamente equiparata ad area pubblica (Tar Puglia II sez. 24-3-1994, n. 491).

In ordine al secondo motivo di ricorso la società CENSUM sosteneva che, come si evinceva dalla documentazione fotografica prodotta, sono stati ritenuti esenti n. 2 mezzi pubblicitari allocati in prossimità dell'esercizio commerciale mentre nel dettaglio dei mezzi pubblicitari presente nell'avviso di accertamento si evinceva che trattasi di n. n. frecce direzionali distanti dall'ubicazione dell'esercizio commerciale, per cui in ragione della l. n. 75/02 l'imposta risultava legittima.

In ordine al terzo motivo di ricorso la censura non ha pregio perché l'avviso di accertamento ha il carattere di *provocatio ad opponendum* e soddisfa l'obbligo di

2) 


motivazione quando l'amministrazione abbia posto in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, nel caso di specie, gli avvisi di accertamento impugnati contengono tutti gli elementi necessari a rendere edotta controparte della richiesta avanzata.

In ordine al quarto motivo la concessionaria evidenziava che la pretesa tributaria nasce dal fatto che la società ha omesso di presentare la prescritta denuncia di inizio pubblicità. Tale omissione non consente, all'odierna ricorrente, di fornire in merito all'installazione dei cartelli pubblicitari una data certa. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con ogni conseguenza in ordine alle spese e competenze di giudizio.

All'udienza del 21-9-2011 la Commissione decideva come da dispositivo.

Il ricorso è parzialmente fondato, avendo fondamento l'ultima eccezione sollevata.

Il presupposto della normativa sulla pubblicità ex D.Lgs. n. 507/93 è costituito dalla "funzione pubblicitaria" dei cartelli per i quali è prevista l'imposta: è soggetta al tributo ogni comunicazione con il pubblico che risulti obiettivamente idonea a far conoscere a possibili acquirenti il nome, l'attività, il prodotto di un'azienda, a prescindere dal carattere effettivamente reclamistico (Cass. sent. n. 17852/2004). Per il ricorrente detta funzione è esclusa perché il Baricentro è un luogo il cui accesso è limitato solo ai grossisti e non al "pubblico", non potendo accedervi **tutti** per acquistare. Il collegio preliminarmente osserva che nella specie è comunque notoria la circostanza per la quale l'accesso al Baricentro non può essere limitato in quanto al suo interno vi è l'università LUM, servizi vari come banca e posta e **tutti**, senza distinzione, possono entrare, è eventualmente al momento dell'acquisto merci che nei singoli lotti possono essere stabilite delle limitazioni per l'acquisto possibile solo per i possessori di partita IVA. Ma, indipendentemente da ciò, anche per i grossisti di merci varie non vi è alcuna limitazione, tipo l'esistenza di un cartellino nominativo di accesso od altro che limiti l'ingresso. E' evidente, quindi, che si realizza in pieno lo scopo di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 507/93 che è quello di promuovere la domanda dei beni e dei servizi del soggetto pubblicizzato nei confronti di persone non determinate. Essendo consentito l'accesso indiscriminato a tutti i grossisti, o meglio in modo ancor

3) 

più ampio ed indiscriminato, a tutti coloro i quali hanno partita IVA, requisito sufficiente per fare acquisti, il cartello pubblicitario svolge la funzione di far conoscere il nome, l'attività, il prodotto di un'azienda e, quindi di indirizzare in modo specifico coloro i quali provengono principalmente da tutte le zone della Puglia ma anche d'Italia: il commerciante, ad esempio salentino, che giunge al Baricentro per acquistare merce da rivendere nel proprio negozio, nell'ambito delle tante aziende che offrono determinati prodotti, viene indirizzato nella scelta proprio dai cartelli pubblicitari. Quei segnali hanno l'esclusiva finalità di fornire ai clienti notizie utili in quanto dirette a promuovere la domanda del bene o del servizio offerto dalla ditta indicata ovvero ad accreditarne l'immagine presso la generalità dei potenziali clienti, costituiti da una indiscriminata categoria di persone: i grossisti ovvero coloro i quali sono forniti di partita IVA, senza tener presente la moltitudine di soggetti che entrano ed escono dal Baricentro occasionalmente anche per altre finalità e che comunque percepiscono il messaggio pubblicitario. Come ha precisato la S.C. in tema d'imposta sulla pubblicità quando "i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque da tali luoghi percepibili" si applica il D.LGS n. 507/93 che ricalca la previgente disciplina ex DPR n. 639/72 poiché il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato (Cass. sent. n. 22572/08). Sicuramente il Baricentro è un luogo aperto al pubblico perché è consentito l'accesso indeterminato di un numero di persone a cui giunge chiaro il messaggio pubblicitario. Pertanto, la prima censura non appare fondata.

In ordine alle successive censure mosse dal ricorrente, ossia la non debenza impositiva in quanto trattasi di superficie esente ed il difetto di motivazione, le stesse non appaiono fondate. Invero, alla affermazione di parte ricorrente che trattasi di due insegne inferiori a mq 5, la società CENSUM rileva che trattasi di insegne di esercizio distanti dall'ubicazione dell'esercizio commerciale, come si evince sia dalla documentazione fotografica prodotta sia dal dettaglio dell'avviso di accertamento. In

47

effetti, la non debenza per insegne di superficie limitata, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs n. 507/93, vale solo per le insegne che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività, nella specie le stesse sono ben lontane dall'esercizio e, pertanto, l'imposizione è legittima.

Nel caso di specie non è in contestazione la misura dell'insegna, sicuramente inferiore a mq 5 ma l'ubicazione della stessa. In ordine all'asserita illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione la stessa non sussiste. Invero, è appena il caso di rilevare che "l'avviso di accertamento ha il carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l'obbligo di motivazione quando l'amministrazione abbia posto in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali (Cass. sent. n. 6201/2005). Gli avvisi di accertamento impugnati soddisfano detto obbligo in quanto indicano tutti gli elementi necessari a rendere edotto il contribuente della pretesa avanzata in modo chiaro ed esplicito tale da consentirgli la contestazione di detta pretesa: la concessionaria indica l'oggetto d'imposta, le soprattasse, gli interessi, il termine per il pagamento.

Il collegio, invece, ritiene fondata l'ultima censura della società ricorrente: l'illegittimità degli avvisi di accertamento riferiti alle annualità 2006-2008.

Invero, appare assodato il principio del diritto tributario secondo cui l'onere della prova della sussistenza del rapporto impositivo grava in via esclusiva sulla Amministrazione Finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale del procedimento, e che solamente quando l' Amministrazione abbia fornito sufficienti indizi diretti ad affermare la sussistenza della obbligazione il contribuente sarà tenuto ad allegare elementi probatori diretti a sostenere la proprie eccezioni. Nel caso di specie la società Censum s.r.l. in modo generico ha esteso il dato fotografico rilevato nel 2009 agli anni precedenti. L'ente impositore non ha fatto riferimento ad alcun elemento concreto per dimostrare la preesistenza del cartello. La previsione normativa ex art. 2697 c.c. appare chiara: "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". La presunzione di continuità posta dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93 può valere per le annualità successive

5) 

rispetto alla data di presentazione della dichiarazione ma sicuramente non per quelle
pregresse.

In considerazione della complessità della materia, del parziale accoglimento
dell'istanza, sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese.

La commissione accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto stabilisce che non sia
dovuta l'imposta pubblicitaria per le annualità 2006-2008, rigetta nel resto. Spese
compensate.

Bari, 21 Settembre 2011

Il Presidente estensore

Dott.ssa Angela Tomasicchio